

The logo for CONFAPI, consisting of the word "CONFAPI" in a bold, blue, serif font, centered within a white rectangular box. The background of the slide features a large, light gray curved shape on the left side.

CONFAPI

Legge finanziaria 2008

Un aggiornamento delle valutazioni

a cura del Servizio Economia

Introduzione

- La legge finanziaria 2008 ha riformato in modo sostanziale la disciplina fiscale in materia di tassazione del reddito di impresa

IRES - IRAP

- Riduzione aliquote nominali dell'imposta sul reddito delle società-IRES e dell'imposta regionale sulle attività produttive-IRAP
- IRES da 33% a 27,5%
- IRAP da 4,25% a 3,90%

IRES

- A fronte della riduzione dell'aliquota è stato disposto l'ampliamento della base imponibile al fine di assicurare l'invarianza complessiva del gettito
- Se tale obiettivo sarà rispettato gli effetti della riforma saranno quelli di redistribuire diversamente il carico fiscale tra le imprese a seconda della loro struttura economico finanziaria

Base imponibile IRES

- Modifica dei criteri di calcolo della base imponibile attraverso i seguenti interventi su:
- Deducibilità degli interessi passivi
- Disciplina degli ammortamenti
- Disciplina dei contratti di leasing
- Disciplina delle deduzioni extracontabili

Disciplina degli interessi passivi

- Secondo il nuovo meccanismo di calcolo applicabile alle sole società di capitali, gli interessi passivi subiscono una stretta sulla loro deducibilità.
- Gli interessi passivi sono deducibili in ciascun periodo di imposta fino a concorrenza degli interessi attivi.
- (tra gli interessi attivi sono ricompresi quelli “virtuali” vantati sui crediti verso P.A.)
- (sono deducibili gli interessi passivi “capitalizzati o patrimonializzati”)

Disciplina degli interessi passivi

- L'eccedenza di interessi passivi è deducibile entro un limite del 30% del Risultato Operativo Lordo (ROL). Il ROL è dato dalla differenza dei componenti della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 c.c. con esclusione degli ammortamenti materiali e immateriali e dei canoni di leasing.
- La parte di interessi che risulta non deducibile potrà essere riportata negli esercizi successivi ed essere dedotta sempre entro il limite del 30% del ROL.
- A decorrere dal 2009 la quota di Risultato Operativo Lordo (ROL) non utilizzata per la deduzione può essere portata ad incremento del Risultato Operativo Lordo dei successivi periodi di imposta.
- Il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari rispettivamente a 10.000 euro per il 2008 e a 5.000 euro per il 2009.

Disciplina degli interessi passivi

- Tale disposizione sostituisce quelle relative pro-rata patrimoniale (partecipazioni esenti) e alla *thin cap* (contrasto alla capitalizzazione sottile).
- *Thin cap*: la norma intendeva combattere lo sfruttamento fiscale della sottocapitalizzazione e si applicava alle imprese per le quali non si applicano gli studi di settore (ricavi > € 7.500.000) incidendo su una platea ristretta di soggetti.
- La nuova disposizione colpisce tutte le società di capitale fortemente indebitate senza considerare le cause di tale indebitamento, tra le quali l'assenza di mercati di capitali, la ridotta dimensione d'impresa sia in termini economici sia in termini di compagnie societarie.

Disciplina degli interessi passivi

- Previsione di una forte penalizzazione a carico delle imprese soprattutto di quelle con scarsa redditività e forti indebitamento con il sistema bancario.
- La limitazione alla deducibilità degli interessi passivi provocherà situazioni di criticità nelle annualità in cui si effettuano gli investimenti.
- Rallentamento piani di investimento con probabile perdita di competitività delle imprese sui mercati.

Disciplina degli Ammortamenti

- Non è più possibile il ricorso ai fini fiscali agli ammortamenti anticipati o accelerati
- Nel caso degli accelerati l'istituto è sempre stato poco utilizzato a causa della difficoltà a dimostrare la più intensa utilizzazione dei beni rispetto ai normali parametri.
- Più incisiva l'abolizione dell'ammortamento anticipato ovvero la possibilità di dedurre fino al doppio della quota di ammortamento ordinario nei primi tre periodi di imposta a prescindere dall'effettivo processo di obsolescenza del cespite.

Disciplina degli ammortamenti

- Le imprese possono quindi calcolare le quote di ammortamento ordinario applicando i coefficienti tabellari fissati con D.M. 31 dicembre 1988.
- Il ricorso all'ammortamento anticipato era spesso legato alla necessità di effettuare ammortamenti aderenti all'effettiva obsolescenza del bene per il quale il coefficiente ordinario risulta oggi troppo basso.
- L'impossibilità di realizzare la provvista finanziaria in un tempo più ridotto unita alla penalizzazione degli interessi passivi nel caso di ricorso a capitale di credito riduce l'incentivo ad investire.

Contratti di leasing

- In simmetria con l'eliminazione degli ammortamenti anticipati, viene allungata la durata minima dei contratti di locazione finanziaria.
- Per i beni mobili la durata del contratto non è inferiore ai due terzi e non più alla metà del corrispondente periodo di ammortamento fiscale.
- Per i beni immobili la durata prevede un nuovo minimo di 11 anni e un nuovo massimo di 18 anni.
- La quota di interessi impliciti desunta dal contratto di locazione è assoggettata alle nuove regole di deducibilità degli interessi passivi.

Eliminazione delle deduzioni extracontabili

- Abolizione del quadro EC del modello di dichiarazione Unico.
- Non sono più ammesse deduzioni extracontabili a titolo di ammortamenti, altre rettifiche di valore e accantonamenti: ciò comporta la soppressione di deduzioni extracontabili riferiti a componenti negativi di redditi di carattere valutativo.
- Viene così sancita la piena autonomia delle norme civilistiche su quelle fiscali per la determinazione della base imponibile ai fini IRES.

Eliminazione delle deduzioni extracontabili

- Le imprese potranno dedurre ai fini fiscali solo i componenti di reddito nella misura imputata nel conto economico in base alla normativa civilistica e all'applicazione corretta dei principi contabili.
- Le imprese possono quindi dedurre ai fini fiscali le quote di ammortamento così come indicate nel bilancio civilistico.
- Le imprese non possono differire il pagamento delle imposte di periodo in virtù delle maggiori deduzioni fiscali ammesse fino adesso con ripercussione negativa di natura finanziaria.

IRAP

- Dal 1° gennaio 2009 l'imposta diverrà un tributo proprio della Regione da istituire con legge regionale.
- Tale legge potrà disporre solo sulle seguenti misure: aliquota, detrazioni, deduzioni e speciali agevolazioni.
- Non possono essere modificate le modalità di determinazione della base imponibile.
- Separazione dichiarazione Irap da quella di Unico relativo all'IRES
- Concorrenza fiscale tra le regioni che potrebbe comportare una migrazione delle imprese.

IRAP

- È confermata l'indeducibilità dell'IRAP dalle imposte dirette (IRES e IRPEF).

IRAP

- A fronte della riduzione di aliquota è introdotta una nuova disciplina di determinazione della base imponibile attraverso uno “sganciamento” dell’IRAP dall’IRES.
- Sono eliminate le variazioni fiscali in aumento e in diminuzione previste dalla disciplina IRES.
- La base imponibile deriverà per intero dai dati di bilancio.
- Semplificazione dichiarativa.

IRAP

- La nuova disciplina prevede che, indipendentemente dall'effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dalle imprese.
- Alcuni componenti di costo sono indeducibili indipendentemente dalla loro collocazione all'interno del conto economico (es. spese personale e assimilato).
- Viene sancita la rilevanza di alcuni componenti secondo specifici criteri (es. i contributi erogati in base a disposizioni di legge concorrono alla formazione della base imponibile ad esclusione di quelli correlati a costi indeducibili).
- Viene sancito il principio di correlazione: i componenti imputati in voci del conto economico diverse da quelle IRAP vanno comunque fatti concorrere alla formazione del valore della produzione se correlati a componenti rilevanti della base imponibili a periodi di imposta precedenti o successivi).

IRAP

- Nel calcolo della base imponibile IRAP assumono importanza i soli valori contabili fermo restando il potere di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria circa il puntuale rispetto dei principi contabili adottati dall'impresa.
- Ciò può comportare lo spostamento delle problematiche interpretative (in sede di contenzioso) a quelle attinenti alla redazione del bilancio di esercizio.
- Prevalendo i dati contabili sono di conseguenza eliminate le deduzioni extracontabili (determinate attraverso le variazioni fiscali IRES) con l'eliminazione anche delle imposte differite ai fini IRAP.
- Le deduzioni extracontabili effettuate fino al 31 dicembre 2007 saranno riprese a tassazione in sei esercizi.

IRAP

- A fronte della riduzione dell'aliquota sono previste:
- L'indeducibilità ICI
- Riduzione delle misure di deduzioni forfettarie (es. cuneo fiscale)

Spese di Rappresentanza

- Semplificazione della disciplina relativa alle spese di rappresentanza finalizzata a consentire una loro più certa identificazione e distinzione dalle spese di pubblicità e propaganda.
- Le spese di rappresentanza saranno interamente deducibili nel periodo di imposta relativo sostenimento;
- Saranno considerate di rappresentanza soltanto le spese in possesso dei requisiti di inerenza e congruità.
- Saranno deducibili le spese relativi a beni distribuiti gratuitamente aventi un valore unitario non superiore a 50 euro (precedente limite 25,82 euro).

IAS

- Sono state introdotte misure di semplificazione nella determinazione del reddito per i soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali. I soggetti che adottano per obbligo o per opzione, devono passare nei bilanci individuali, dal principio di neutralità (d.lgs. 38/05) ad un principio di maggiore derivazione dal risultato di bilancio.

Spesa per credito d'imposta

- A partire dal gennaio 2008 i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati in compensazione nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente è compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera.
- Sono escluse dal limite due tipologie di credito d'imposta:
 - Il credito d'imposta concesso alle imprese per le spese di investimento in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo;
 - Il credito d'imposta relativo all'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno.

Reintroduzione credito d'imposta

- Alle politiche per il mezzogiorno e alle aree svantaggiate del paese è dedicato un pacchetto di misure che ripropongono strumenti agevolativi quali il credito d'imposta per le nuove assunzioni.
- Ai datori di lavoro che nel 2008 incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratti a tempo indeterminato nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, sarà concesso un credito d'imposta pari a 333 euro al mese per ciascun lavoratore assunto.

Credito d'imposta ricerca e sviluppo

- L'aumento dal 15% al 40% del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo è solo riferito a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca, mentre resta invariato al 10% il limite per l'attività svolta in proprio dalle imprese.
- E' stata abrogata la richiesta di autorizzazione all'Unione europea in quanto l'agevolazione è considerata misura fiscale generalizzata

Modifiche dell'imposta sul valore aggiunto Autoveicoli

- L'acquisto di veicoli che non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio di impresa comporta la detraibilità limitata al 40% dell'Iva.

Modifiche dell'imposta sul valore aggiunto Autoveicoli

■ Il nuovo regime

Fanno eccezione alla regola i veicoli stradali a motore (e dei relativi componenti e ricambi) che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e i rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto (applicabile dal 28 giugno 2007).

Esclusi dalla forfettizzazione della detrazione di cui all'articolo 19-bis, lettera c) del Dpr 633/72

Detrazione analitica fino al 100%
Detrazione analitica fino al 100%

Modifiche dell'imposta sul valore aggiunto

L'assegnazione ai dipendenti

Uso gratuito ai dipendenti



Veicoli a detrazione forfettaria



Non rileva come prestazione di servizi

Uso a titolo oneroso ai dipendenti



Veicoli a detrazione integrale



NECESSARIA FATTURAZIONE
La base imponibile è pari al valore normale corrispondente al fringe benefit

Modifiche dell'imposta sul valore aggiunto

Cellulari

- Dal primo gennaio 2008 sono cambiate le regole per la detrazione dell'Iva assoluta sull'acquisto, importazione e il noleggio di telefoni cellulari e per i servizi di telefonia mobile.
- L'imposta pagata è interamente detraibile a condizione che il bene e il suo utilizzo siano imputabili completamente all'attività di impresa o di lavoro autonomo.